



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE COORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE

Università degli Studi
di Milano - Bicocca
Protocollo Entrata 0015811
0023970/14 del 04/07/2014
Classif. III.14
AREA RICERCA



Spett.le

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO - BICOCCA

Piazza dell'Ateneo Nuovo n.1

20126 Milano

c.a. Dott. Francesco Battaglia

Area Della Ricerca

Settore Proprietà Intellettuale e Trasferimento

Tecnologico

Ufficio Collaborazioni scientifiche e diritto

d'autore

USM prot. 0015811 01/07/2014

OGGETTO: Convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari

Si invia in allegato l'originale di vostra spettanza, debitamente datato e controfirmato, della Convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari stilata tra l'Università degli studi di Milano e l'Università degli studi Milano Bicocca.

Cordiali saluti

IL CAPO DIVISIONE BIBLIOTECHE

(dott.ssa *Giuliana Giustino*)

CONVENZIONE PER LA RECIPROCIÀ DEI SERVIZI

tra

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 12621570154, in persona del Rettore, prof.ssa Maria Cristina Messa, vista la Determina Dirigenziale n. 1682 (prot. n. 20709 del 12/06/2014.);

e

l'Università degli Studi di Milano, con sede legale in, Milano, Via Festa del Perdono n. 7, Cod. Fisc. 80012650158 e P.IVA 03064870151 in persona del Rettore, prof. Gianluca Vago, visto il parere positivo del Senato Accademico nella seduta del 20/05/2014;

Premesso che

è interesse comune delle due Università utilizzare nel modo migliore le proprie risorse finanziarie e di personale e facilitare ai propri utenti istituzionali (docenti, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, studenti iscritti ai corsi dell'Ateneo, personale tecnico-amministrativo) l'accesso a tutte le biblioteche,

si conviene quanto segue:

Art.1 (Accesso alle strutture bibliotecarie)

Ciascuna Università assicura agli utenti istituzionali dell'altra l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie secondo le procedure in vigore per le proprie categorie di utenti. Per accesso si intende esclusivamente la possibilità di accedere alle biblioteche per la consultazione del patrimonio bibliografico ivi collocato o la fruizione di servizi; è invece escluso che gli utenti di una Università possano utilizzare le strutture bibliotecarie dell'altra come sale per lo studio su libri propri.

Art. 2 (Consultazione in sede)

Ciascuna Università assicura agli utenti dell'altra la consultazione del proprio materiale bibliografico, ovunque collocato. L'accesso alle risorse elettroniche (basi di dati, e-journal, e-book, risorse elettroniche locali, ecc.) è consentito solo dalle postazioni al pubblico dell'Ateneo sottoscrittore e secondo le norme relative alle licenze d'uso. La consultazione assistita (reference) è garantita solo per le risorse non presenti nell'Università di provenienza dell'utente.

Art. 3 (Prestito a domicilio)

Ciascuna Biblioteca garantisce agli utenti dell'altra l'accesso al servizio di prestito esterno. Per accedere al servizio l'utente dovrà poter essere identificato tramite il tesserino personale o un documento che ne consenta il riconoscimento come utente istituzionale dell'Ateneo di afferenza. Le modalità di erogazione del servizio dipendono dalla tipologia dei documenti e dalla categoria di appartenenza dell'utente, secondo il Regolamento o la Carta dei Servizi di ciascuna struttura bibliotecaria.

In caso di mancata restituzione di un volume allo scadere del prestito, ciascuna biblioteca applicherà le procedure di sollecito e le sanzioni previste per i propri utenti; in caso di ritardi gravi sarà avvisata l'Università di provenienza, la quale è tenuta a riacquistare il volume non restituito, fatto salvo il successivo diritto di rivalsa nei confronti del proprio utente.

Art. 4 (Fotocopiatura)

Il servizio di fotocopiatura è consentito secondo le modalità previste nelle biblioteche delle due Università nel rispetto della normativa sul diritto d'autore.

Art. 5 (Servizi Interbibliotecari)

I servizi interbibliotecari (prestito di volumi e invio di fotocopie) tra le due

Università sono previsti per docenti, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, studenti iscritti alle scuole di specialità, personale tecnico-amministrativo (mentre gli studenti devono recarsi direttamente presso la biblioteca e usufruire del servizio di prestito esterno come previsto all'art. 3) e sono garantiti da tutte le biblioteche in regime di reciprocità gratuita secondo le modalità di erogazione (tipologie di materiale ammesse al prestito, durata del prestito, modalità di spedizione, ecc.) previste dalle biblioteche prestanti.

Eventuali richieste di prestito interbibliotecario indirizzate a strutture diverse dalle biblioteche dei due Atenei saranno effettuate dalla biblioteca di afferenza di ciascun utente.

Art. 6 (Progetti comuni e interbibliotecari)

Le biblioteche delle due Università possono partecipare a progetti di interesse comune, anche mediante distacco di personale e impiego concordato delle proprie risorse finanziarie.

Art. 7 (Coordinamento acquisti)

Ferma restando l'esigenza di dotare ciascuna biblioteca di una solida consistenza di base di volumi, periodici e risorse elettroniche per tutte le aree disciplinari di interesse, i due organismi direttivi (Commissione d'Ateneo per le Biblioteche dell'Università degli Studi di Milano e Consiglio di Biblioteca dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca) si impegnano a realizzare una politica degli acquisti il più possibile coordinata e integrata.

Art. 8 (Validità e verifiche)

La presente convenzione ha validità di due anni dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di una delle

due Università almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 9 (Referenti)

Referenti e responsabili dell'attuazione dell'accordo saranno:

- per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca: dott. Maurizio di Girolamo, Direttore della Biblioteca di Ateneo;
- per l'Università Statale di Milano: dott.ssa Giuliana Giustino, Capo Divisione Coordinamento delle Biblioteche.

Art. 10 (Recesso)

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla convenzione, ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle altre parti con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 11 (Registrazione)

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Milano, 16/6/2014

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Il Rettore (Prof.ssa Maria Cristina Messa) 

Milano, 25/6/14

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Il Rettore (Prof. Gianluca Vago)

